AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"FABRIZIO GUARINO"

Via Starza, 2 – 83029 Solofra (AV) – C.F. 80014660643

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI OSPITALITÀ

Aggiornamento, per gli ospiti già ammessi, dell'Allegato per la durata della gestione commissariale straordinaria

Tra

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Fabrizio Guarino", con sede in Solofra (AV), Via Starza n. 2, C.F. 80014660643, in persona del Commissario Straordinario Dott. Stefano Kenji Iannillo, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 52 del 01/07/2026, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Regionale 22 febbraio 2013, n. 2 (di seguito, l'"Azienda"),

e

il/la Sig./Sig.ra _____, ospite della struttura, e il/la Sig./Sig.ra _____, garante ai sensi del Contratto (di seguito, rispettivamente, l'"Ospite" e il "Garante"),

premesso che:

a) con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 52 del 01/07/2026 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e la nomina del Dott. Stefano Kenji Iannillo quale Commissario per la reggenza temporanea dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Regionale n. 2/2013, con l'incarico di provvedere a tutti gli atti necessari alla gestione dell'ASP a tutela degli utenti ospiti della struttura, nelle more della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione;

b) il mandato commissariale ha natura di reggenza temporanea, di durata non superiore a un anno dalla notifica del decreto di conferimento, salvo proroga non superiore a 45 giorni, e non comporta la soppressione né la trasformazione dell'Azienda né la cessazione delle attività assistenziali dalla stessa erogate;

c) con Deliberazione del Commissario straordinario n. 25 del 28/09/2026 è stato adottato il nuovo "Contratto di Ospitalità" (All. 1, di seguito il "Contratto"), che ha sostituito, con decorrenza dal 1° novembre 2026, il precedente modello contrattuale approvato con Deliberazione n. 4 del 09/07/2026, introducendo, tra l'altro, all'art. 7-bis, la forma della Permanenza Temporanea con tariffa giornaliera, in aggiunta alla retta mensile di cui all'art. 7 già prevista per la Permanenza Continuativa;

d) l'Ospite ed il Garante, con la sottoscrizione in data ____/____/_____ dell'Allegato 2 – Accettazione delle nuove norme contrattuali, hanno accettato l'applicazione del Contratto al rapporto in essere, in sostituzione del modello contrattuale precedentemente sottoscritto e del relativo Atto Aggiuntivo approvato con Deliberazione n. 4 del 09/07/2026, che il presente atto aggiorna e sostituisce quanto alle previsioni riferite alla durata della gestione commissariale straordinaria;

e) l'art. 7 del Contratto attribuisce all'Azienda la facoltà di aumentare la retta mensile, con preavviso di 30 giorni, sulla base dell'aumento dei costi di esercizio, e l'art. 7-bis prevede una tariffa giornaliera fissa per la Permanenza Temporanea, parimenti suscettibile di aggiornamento da parte dell'Azienda per le medesime ragioni; l'art. 5, secondo periodo, e l'art. 17 del Contratto attribuiscono all'Azienda la facoltà di richiedere il

rientro dell'ospite in famiglia o il suo allontanamento sulla base di causali generiche; l'art. 16 attribuisce a entrambe le parti un diritto di recesso libero, con preavviso di un mese;

f) l'Azienda ritiene opportuno, per la sola durata della gestione commissariale e senza pregiudizio per le determinazioni che l'organo ordinario di amministrazione, una volta ricostituito, riterrà di assumere, specificare le condizioni di esercizio delle facoltà di cui agli artt. 7 e 7-bis e circoscrivere a causali determinate le facoltà di cui agli artt. 5, secondo periodo, 16 e 17 del Contratto, nei termini di cui al presente atto, stabilendo altresì criteri oggettivi e non discriminatori per la scelta degli ospiti interessati qualora la causale riguardi contemporaneamente più ospiti ma non la totalità degli stessi;

si conviene e si sottoscrive quanto segue:

Art. 1 – Specificazione degli artt. 7 e 7-bis (retta e tariffa giornaliera)

In applicazione e specificazione, senza sostituirla, della facoltà già prevista dagli artt. 7 e 7-bis del Contratto, l'Azienda dà atto che, per la durata della gestione commissariale, l'aumento della retta mensile di cui all'art. 7 e della tariffa giornaliera di cui all'art. 7-bis, per incremento dei costi di esercizio, è disposto alle seguenti condizioni:

1) è motivato con riferimento a provvedimento del Commissario Straordinario che ne indichi le ragioni economico-finanziarie;

2) è comunicato per iscritto all'Ospite e al Garante con il preavviso di trenta giorni già previsto dall'art. 7;

3) non ha effetto retroattivo e non incide sulle mensilità o sulle tariffe giornaliere già corrisposte alla data della comunicazione;

4) resta in ogni caso garantito il livello minimo di assistenza previsto dalla normativa di accreditamento vigente per il servizio in cui l'Ospite è inserito.

Art. 2 – Modifica temporanea degli artt. 5, secondo periodo, 16 e 17 (trasferimento e recesso)

Per la durata della gestione commissariale, la previsione di cui all'art. 5, secondo periodo, e la previsione di cui agli artt. 16 e 17 del Contratto sono sostituite dalla seguente disciplina, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 in caso di inadempimento del pagamento della retta, che non è inciso dal presente atto:

1) l'Azienda può richiedere il trasferimento dell'Ospite presso altra struttura idonea, ovvero il rientro presso la rete familiare, esclusivamente nei seguenti casi: revoca, sospensione o mancato rinnovo del titolo di autorizzazione o di accreditamento del servizio in cui l'Ospite è inserito, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale 7 aprile 2014, n. 4; impossibilità sopravvenuta e non altrimenti rimediabile di garantire la dotazione minima di personale richiesta dallo standard di accreditamento del servizio; provvedimento dell'autorità regionale competente che disponga la cessazione, la riduzione o la rimodulazione dell'attività della struttura;

2) nei casi di cui al punto 1, l'Azienda individua preventivamente una collocazione alternativa idonea, salvo diversa volontà del Garante; dà comunicazione scritta e motivata all'Ospite, al Garante e al servizio sociale territorialmente competente, con un preavviso non inferiore a quindici giorni, ridotto ai soli casi di comprovata e immediata necessità sanitaria o di sicurezza; assicura, sino all'effettivo trasferimento, il mantenimento del livello di assistenza in atto;

3) il diritto di recesso libero attribuito all'Azienda dall'art. 16 del Contratto è, per la durata della gestione commissariale, esercitabile dall'Azienda esclusivamente nei casi di cui al punto 1 del presente articolo; resta impregiudicato il diritto di recesso dell'Ospite e del Garante ai sensi del medesimo art. 16;

4) qualora la causale di cui al punto 1 riguardi contemporaneamente più ospiti e non sia possibile mantenerne la totalità presso la struttura, l'Azienda individua gli ospiti da trasferire o da far rientrare in famiglia applicando, nell'ordine, i seguenti criteri: a) adesione volontaria dell'ospite e del garante; b) in assenza di adesione volontaria, disponibilità e idoneità effettiva di una rete familiare ricevente, verificata dal servizio sociale territorialmente competente: gli ospiti privi di rete familiare idonea sono esclusi dal rientro in famiglia e avviati, ove necessario, esclusivamente al trasferimento presso altra struttura; c) minor rischio clinico individuale da trasferimento, valutato con il supporto del Piano Assistenziale Individualizzato, ove esistente, e di apposita valutazione multidisciplinare; d) minore complessità del piano assistenziale in atto e maggiore possibilità di garantirne la continuità presso la struttura di destinazione; e) in via residuale, a parità delle condizioni di cui alle lettere precedenti, minore anzianità di ammissione, con priorità di permanenza per gli ospiti ammessi da più tempo. È in ogni caso esclusa l'applicazione di un criterio generale di priorità fondato sulla sola condizione di autosufficienza o non autosufficienza dell'ospite. I criteri di cui alla presente lettera non si applicano agli ospiti ammessi in Permanenza Temporanea ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 7-bis del Contratto.

Art. 3 – Salvaguardia dei diritti maturati

Il presente atto non incide sui diritti già maturati dall'Ospite e dal Garante in base al Contratto, né sulle somme già versate a qualsiasi titolo, e non costituisce novazione del rapporto contrattuale in essere, del quale integra e modifica esclusivamente gli articoli 5, secondo periodo, 7, 7-bis, 16 e 17 nei termini di cui al presente atto.

Art. 4 – Durata

Le previsioni del presente atto restano efficaci per la durata della gestione commissariale straordinaria dell'Azienda. Alla ricostituzione dell'organo ordinario di amministrazione, gli artt. 5, 16 e 17 del Contratto riacquistano piena e autonoma efficacia nella formulazione risultante dal Contratto, salva diversa e motivata determinazione dell'organo ricostituito, da comunicare all'Ospite e al Garante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

_____

L'Ospite

_____

Il Garante

_____

Solofra, ____/____/_____